**Aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale,**

**approvato con DGR n. 983 del 20 dicembre 2018**

**ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEL RPCT**:

**ARTICOLO 4 *(Regali, compensi e altre utilità) :***

Comma 8.

Il responsabile della prevenzione della corruzione può avvalersi della struttura regionale competente in materia di controlli ispettivo-contabili per le verifiche relative al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

***ARTICOLO 8 (****Tutela del dipendente che segnala illeciti –* ***c.d Whistelblower***)

Comma 6.

Il responsabile della prevenzione della corruzione adotta tutte le misure per assicurare l’anonimato del segnalante, a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata, fermo restando il rispetto dell’articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Comma 10.

Le segnalazioni anonime sono archiviate dal Direttore/Dirigente della struttura regionale o dal RPCT se a questi pervenute.

Comma 11.

Per garantire l’anonimato del segnalante, nelle more della definizione delle procedure informatiche per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, così come dispone la legge 30/11/2017 n. 179, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ed nella determinazione ANAC n. 6/2015, è al momento istituito un canale differenziato e riservato per le segnalazioni da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: [segnalazioni@regione.abruzzo.it](mailto:segnalazioni@regione.abruzzo.it). Nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto frodi o presunte irregolarità inerenti i fondi europei, il RPCT informa l’Autorità di Gestione del programma in oggetto.

Comma 12.

Il canale differenziato e riservato di cui al comma 11 è gestito da un numero ristretto di utenti abilitati, individuati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. **Le segnalazioni che pervengono attraverso detto canale sono protocollate in un registro riservato.** A ciascun denunciante è assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso al fine di garantirne la riservatezza. La struttura competente per la prevenzione della corruzione custodisce tali dati con ogni possibile cura e riservatezza.

Comma 16.

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ricevuta la segnalazione avvia, senza ritardo, una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti terzi:**

* **il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;**
* **l’Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;**
* **l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l’A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;**
* **il Dipartimento della funzione pubblica.**

**La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della segnalazione.**

**ARTICOLO 9** (Prevenzione della corruzione):

Comma 2.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 14 della legge 190/2012 in base al quale le violazioni da parte dei dipendenti delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione costituiscono illecito disciplinare, la mancata o parziale attuazione delle misure contenute nel predetto piano e le violazioni dello stesso sono immediatamente comunicate all’Organismo Indipendente di Valutazione dal responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale.

**ARTICOLO 10** (Trasparenza e tracciabilità):

Comma 8.

La mancata o parziale attuazione delle misure contenute nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità e le violazioni dello stesso sono immediatamente comunicate all’Organismo Indipendente di Valutazione dal Responsabile della Trasparenza della Giunta regionale.

**ARTICOLO 16** (Monitoraggio, vigilanza e attività formative):

Comma 2.

Ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, il responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del servizio in cui è incardinato l'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, cura la diffusione dei codici di comportamento e verifica annualmente il livello di attuazione del presente codice e del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, rilevando il numero ed il tipo di violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree delle strutture della Giunta regionale si concentra il più alto tasso di violazioni.

Comma 4.

Sulla base dei dati ricavati dalle attività di monitoraggio, il responsabile della prevenzione della corruzione propone eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso.

Comma 5.

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attraverso la relazione annuale, pubblica sul sito istituzionale della Regione - sezione Amministrazione Trasparente e comunica all’Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero nel rispetto del diverso termine fissato dalla predetta Autorità.**

Comma 6.

In relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il responsabile della prevenzione della corruzione ha il potere di attivare, anche in raccordo con il servizio in cui è incardinato l'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, le autorità giudiziarie, per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.

**ARTICOLO 17** (Valutazione delle performance):

Comma 7.

L’Organismo Indipendente di Valutazione concorre con il responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta nella supervisione sulla corretta applicazione del presente Codice e del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, riferendone gli esiti nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.